

I BONIFICI TRANSFRONTALIERI

Se vi recate all'estero per vacanza o per motivi di studio o di lavoro potrebbe capitarvi di dover effettuare o ricevere bonifici transfrontalieri. La Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri, recepita con Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 253, ha fissato i requisiti minimi in materia d'informazione e di esecuzione dei bonifici transfrontalieri in modo da renderli rapidi, sicuri ed economici in tutta l'UE. La direttiva si applica ai bonifici effettuati nelle valute degli Stati membri o in euro per un importo massimo di 50.000 euro.

Cosa è un "bonifico transfrontaliero"

E' l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante (consumatore) e tramite un ente (banca) insediato in uno Stato Membro dell'UE, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario, presso un ente situato in un altro Stato membro.

Gli enti (banche ed ogni persona fisica o giuridica che nell'ambito della propria attività effettua bonifici transfrontalieri) hanno l'obbligo di rendere pubbliche, in via preventiva, tutte le condizioni praticate per le operazioni di bonifico transfrontaliero. Le informazioni obbligatorie principali riguardano:

- il termine entro il quale i fondi sono accreditati, in esecuzione del bonifico transfrontaliero, sul conto dell'ente del beneficiario;
- il termine necessario affinché i fondi, accreditati sul conto dell'ente del beneficiario, siano poi messi effettivamente a disposizione del beneficiario;
- le modalità di calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente, in favore dell'ente;
- l'eventuale data di valuta applicata dall'ente;
- l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e delle modalità per accedervi;
- l'indicazione del tasso di cambio della moneta, se del caso

Successivamente all'esecuzione o al ricevimento di un bonifico transfrontaliero gli enti devono fornire a ciascun cliente, che non vi rinunci espressamente e per iscritto, una chiara e completa informativa scritta (eventualmente anche per via elettronica) che deve contenere tutte le condizioni praticate per l'operazione effettuata.

E' un documento molto importante: Chiedetelo sempre, è un vostro diritto. Vi aiuterà a capire come funziona il bonifico che state eseguendo, quali costi ha e soprattutto....vi eviterà brutte sorprese!

L'ordinante può specificare che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono a carico del beneficiario, che deve pertanto esserne informato.

L'ente dell'ordinante è tenuto all'esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine.

Eseguito il bonifico transfrontaliero, l'ente del beneficiario (che riceve il bonifico) deve mettere a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è stato accreditato. Se ciò non accade il beneficiario ha diritto ad un risarcimento (una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico per il periodo compreso tra lo scadere dei termini convenuti e la data nella quale l'importo del bonifico è messo a disposizione del beneficiario).

L'ente dell'ordinante, l'ente intermediario eventualmente incaricato e l'ente del beneficiario sono tutti tenuti ad eseguire, dopo la data d'accettazione dell'ordine, il bonifico per l'intero ammontare, a meno che l'ordinante non abbia specificato che le spese sono a carico del beneficiario, nel qual caso dovranno essere dedotte dall'importo del bonifico.

Qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato eseguito o non sia stato portato a buon fine a causa di errore od omissione nelle istruzioni impartite dall'ordinante al suo ente, tutti gli enti intervenuti nell'operazione provvedono a rimborsare l'importo del bonifico.

Gli enti che partecipano all'esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero possono sottrarsi agli obblighi previsti dalla direttiva solo per cause di forza maggiore.

Ad oggi, la direttiva 97/5/CE è stata recepita da tutti gli Stati Membri. Alcuni Stati non hanno però recepito tutti gli obblighi previsti dalla direttiva in merito alle informazioni da fornire prima e dopo i bonifici o non hanno attuato tutte le disposizioni che li obbligano ad assicurare l'esistenza di adeguate ed efficaci procedure di reclamo e di ricorso.

E' bene quindi chiedere preventivamente tutte le informazioni relative alle condizioni.

I bonifici sono ormai effettuati sulla base del numero internazionale di conto bancario (IBAN) e del codice di identificazione della banca (BIC), grazie ai quali le banche eseguono i pagamenti "immediatamente". Le commissioni per i bonifici transfrontalieri in euro, utilizzando l'IBAN e il BIC, devono essere uguali a quelle per i pagamenti in euro all'interno dello stesso paese UE.

**Ricordate: utilizzando IBAN e BIC i bonifici sono immediati
e le commissioni dovute sono le stesse
dei bonifici nazionali.**